

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura

## Proroga e modifica del 27 agosto 2007

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 settembre 2002, del 22 settembre 2005 e del 18 agosto 2006<sup>1</sup> che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per il ramo pittura e gessatura, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Art. 9 cifre 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4* Salari

- 9.1 Inquadramento
- 9.2 Retribuzione mensile
- 9.3 Salari base (salari minimi)
- 9.4 Aumenti salariali

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2007, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 9.4 del contratto collettivo di lavoro.

<sup>1</sup> FF 2002 5391–5393, 2005 5105–5106, 2006 6207–6208

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2007 e ha effetto sino al 30 settembre 2008.

27 agosto 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz